

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- la Legge n. 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) stabilisce all'articolo 1, commi da 611 a 614, il nuovo perimetro delle società partecipate, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato;
- il Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", il quale agli articoli 4 e 5 testualmente recita:

"Art. 4. Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; (8)

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.

5. Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, è fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Il divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti.

6. È fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014. (14)

7. Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili. (9)

8. E' fatta salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca. E' inoltre fatta salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche. (10)

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze o dell'organo di vertice dell'amministrazione partecipante, motivato con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1, anche al fine di agevolare la quotazione ai sensi dell'articolo 18, può essere deliberata l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione pubblica. Il decreto è trasmesso alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti. I Presidenti di Regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, con provvedimento adottato ai sensi della legislazione regionale e nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, possono, nell'ambito delle rispettive competenze, deliberare l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione della Regione o delle province autonome di Trento e Bolzano, motivata con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1. Il predetto provvedimento è trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, alla struttura di cui all'articolo 15, comma 1, nonché alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti. (11)

9-bis. Nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali partecipazioni, trova piena applicazione l'articolo 20, comma 2, lettera e). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16. (12)

9-ter. E' fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non superiori all'1 per cento del capitale sociale, in società bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall'articolo 111-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima. (13)

(8) Lettera così modificata dall' art. 5, comma 1, lett. a), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017.

(9) Comma così modificato dall' art. 5, comma 1, lett. b), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017.

(10) Comma così modificato dall' art. 5, comma 1, lett. c), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017.

(11) Comma così modificato dall' art. 5, comma 1, lett. d), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017.

(12) Comma aggiunto dall' art. 5, comma 1, lett. e), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017.

(13) Comma aggiunto dall' art. 1, comma 891, L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

(14) Comma così modificato dall' art. 1, comma 722, L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019."

"Art. 5. Oneri di motivazione analitica

1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del ser-

vizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. (15)

2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate. (16)

3. L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi. (17)

(15) Comma così modificato dall'art. 6, comma 1, lett. a), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall'art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017.

(16) Comma così modificato dall'art. 6, comma 1, lett. b), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall'art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017.

(17) Comma così modificato dall'art. 6, comma 1, lett. c), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall'art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017."

ACCERTATO, quindi, che gli enti locali possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa e possono acquisire partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività di cui al soprariportato articolo 4, comma 2, del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175;

ATTESO che:

- il Comune di Chiuppano ha avviato l'iter di dismissione della quota diretta di partecipazione societaria pari allo 0,12 del capitale sociale di Pasubio Tecnologia srl, giusta deliberazione di Consiglio comunale n. 19 in data 29 aprile 2015;
- successivamente, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 24 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175, circa la revisione straordinaria delle partecipazioni, il Comune di Chiuppano con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 28 in data 26 settembre 2017 e n. 27 in data 13 dicembre 2018, ha confermato la volontà di dismettere la partecipazione de quo;

PRESO ATTO che:

- Lo statuto della Pasubio Tecnologia srl prevede all'articolo 6 punto 3 che le quote sono trasferibili solamente dai soci o altri soggetti interamente a capitale pubblico;
- Tutti i soci della PASUBIO TECNOLOGIA SRL hanno manifestato il loro assenso e/o rinunciato ad esercitare il diritto di prelazione loro spettante, giusto quanto previsto nell'articolo 6 punto 3 e 4 dello statuto della medesima Pasubio Tecnologia srl;

VISTO l'articolo 4 dello Statuto della Società Pasubio Tecnologia in cui si specifica che la stessa ha per oggetto la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi e la produzione di beni e servizi strumentali, di supporto della funzione amministrativa pubblicistica nel campo delle information communication technology, necessaria per provvedere al perseguimento dei fini istituzionali degli enti soci;

VALUTATO che la suddetta società opera nei suddetti ambiti:

1. realizzazione, forniture ed erogazione dei servizi di rete, servizio di interesse generale, nel rispetto della normativa comunitaria e della legislazione nazionale, ad esempio ed in particolare le seguenti attività:
 - realizzazione, gestione ed implementazione della rete a banda larga o ultra larga delle pubbliche amministrazioni, intendendosi per realizzazione e gestione, a titolo esemplificativo e non esaustivo le attività di: pianificazione delle infrastrutture fisiche di rete; progettazione; appalto, per l'affidamento dei lavori;

- costruzione; collaudo delle tratte della rete in fibra ottica; di affitto dei circuiti tradizionali, infrastrutture in fibra o radio per le tratte non di proprietà messa in esercizio; predisposizione delle infrastrutture tecnologiche atte ad assicurare la connessione alle bande necessarie per erogare i servizi di connettività; monitoraggio delle prestazioni di rete;
 - forniture di servizi di connettività;
 - realizzazione e manutenzione delle reti locali in ambito urbano integrate nella rete a banda larga o ultra larga delle pubblicazioni, per il collegamento delle sedi degli enti;
 - fornitura delle reti componenti le MAN per il collegamento delle proprie sedi;
 - fornitura di centro operativo di supervisione e controllo della rete telematica e svolgimento delle funzioni di interfacciamento con il sistema pubblico di connettività; eventuale interconnessione con le reti degli operatori pubblici di telecomunicazione;
 - forniture in accordo con i soci di tratte di rete e servizi nelle aree a rischio digital divide;
 - forniture di tratte di rete di servizi a condizioni eque e non discriminanti ad enti pubblici locali e statali, ad aziende pubbliche, alle forze dell'ordine per la realizzazione di infrastrutture a banda larga o ultra larga per il collegamento delle loro sedi nel territorio di competenza;
 - acquisto, sviluppo, erogazione ed offerta, nel rispetto e nei limiti delle normative comunitarie e nazionali in materia di appalti di lavoro, servizi e forniture, di servizi di telecomunicazione ed informatici e/o affini, i.e. a titolo esemplificativo e non esaustivo: servizi dati, internet e di telefonia tradizionale e su rete ip; servizi per la convergenza fisso/mobile; servizi di data center con funzione di data storage, server farming, server consolidation, facility management, backup, disaster recovery; servizi di HELP;
 - Desk tecnologico (incident e problem management);
 - erogazione di servizi software applicativi e gestionali in modalità ASP.
2. progettazione, realizzazione, implementazione, dei seguenti beni e/o servizi strumentali agli enti pubblici partecipanti:
- Sistemi, procedure organizzative informatiche e di telecomunicazione, e loro aggiornamento, assistenza e manutenzione;
 - acquisizione, concessione e gestione di licenze d'uso di programmi informatici e loro aggiornamento, assistenza e manutenzione;
 - compravendita e nolo di macchine ed attrezzature informatiche e di telecomunicazione;
 - assunzione di servizi di gestione operativa, di sistemi informatici, ivi compresi i contratti di outsourcing;
 - assistenza e consulenza organizzativa ed informatica;
 - organizzazione di corsi di formazione nelle materie dell'information communication technology per il personale dipendente dei soci, o anche per i cittadini o altri soggetti del territorio dello Stato;
 - assunzione di servizi operativi accessori o strumentali a quelli sopra indicati;
 - realizzazione di studi, ricerche, progettazione, acquisizione e cessioni di tecnologie, processi e formule in genere nei settori di servizi e di opere finalizzate all'oggetto sociale.

ATTESO che nell'ambito delle attività del Comune di Piovene Rocchette riveste un ruolo strategico l'implementazione ed aggiornamento nella gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi di videosorveglianza e nella gestione delle comunicazioni e che l'acquisizione della partecipazione nella società Pasubio Tecnologia rientra nell'ottica delle finalità istituzionali di Piovene Rocchette: a) miglioramento dell'efficienza della gestione attraverso la gestione di economie di raggio d'azione e di economie di scale; b) miglioramento del servizio anche sotto il profilo dell'efficacia intesa sia come ottimizzazione dei servizi erogati, sia come possibilità di fornire servizi aggiuntivi;

CONSIDERATO l'interesse del Comune di Piovene Rocchette ad entrare, in partecipazione, quale socio pubblico nella società Pasubio Tecnologia srl mediante l'acquisto di quote societarie attualmente detenute dal Comune di Chiuppano pari allo 0,12% del capitale sociale di Pasubio Tecnologia;

DI DARE ATTO, ai fini della quantificazione del valore di acquisto che il capitale sociale di Pasubio Tecnologia S.r.l. è pari a euro 42.645,00 mentre il patrimonio netto contabile della società al 31 dicembre 2017 ammonta ad euro 458.338,00; in base al criterio esposto, il prezzo di acquisto della quota di partecipazione cor-

rispondente allo 0,12% del capitale sociale di nominali euro 52,00 sarebbe pari ad euro 550,00; da quantificare a parte eventuali spese per la pratica di cessione;

TENUTO CONTO CHE lo schema del presente atto deliberativo è stato soggetto a consultazione pubblica mediante pubblicazione nel sito internet del Comune di Piovene Rocchette <http://www.comune.piovene-rocchette.vi.it>, così come previsto dall'articolo 5, comma 2, del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175;

PRESO ATTO che il presente atto di acquisizione da parte di questo Ente della partecipazione nella società Pasubio Tecnologia srl, attraverso il Comune di Chiuppano, dovrà essere trasmessa alla Corte dei Conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza del mercato, al fine dell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 21 bis della Legge 10 ottobre 1990 n. 287 "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato";

ACQUISITO il parere del Revisore Contabile allegato al presente provvedimento;

ACCERTATA la propria competenza, ai sensi dell'articolo 42 del del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali";

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali";

CON la seguente votazione espressa per alzata di mano e riportante il seguente risultato:

- PRESENTI: _____
- FAVOREVOLI: _____
- CONTRARI _____
- ASTENUTI: _____

DELIBERA

1. **di approvare** l'acquisizione della quota societaria pari allo 0,12% del capitale sociale di Pasubio Tecnologia Srl detenuta dal Comune di Chiuppano corrispondendo al citato ente la somma complessiva di euro 550,00 (cinquecentocinquanta/00);
2. **di approvare** la bozza di contratto di "Cessione di quote di srl" da sottoscrivere tra il Comune di Chiuppano ed il Comune di Piovene Rocchette che, in copia, si allega, alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, con facoltà di meglio precisare ed integrare, fatta salva la sostanza dell'atto, con quanto si ritenga necessario al fine di addivenire al suo puntuale perfezionamento;
3. **di dare atto che**, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 l'acquisizione della partecipazione alla suddetta società è strettamente necessaria al conseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Piovene Rocchette;
4. **di procedere** all'iscrizione della quota sopracitata al patrimonio del Comune di Piovene Rocchette tra le immobilizzazioni finanziarie, dando atto che con apposito provvedimento del Responsabile del Servizio Affari Generali verrà impegnata la necessaria somma per l'acquisto di cui al punto 1);
5. **di autorizzare** il Sindaco pro – tempore a compiere tutto quanto necessario per addivenire al perfezionamento dell'acquisto a favore del Comune di Piovene Rocchette, opportunamente rendendo tutte le dichiarazioni all'uopo necessarie nonché sottoscrivendo il relativo atto di acquisizione;
6. **di trasmettere** copia della presente deliberazione:
 - alla Società Pasubio Tecnologia srl;
 - alla Corte dei Conti, ai fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza del mercato, al fine dell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 21 bis della Legge 10 ottobre 1990 n. 287 "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato";
7. **di dare atto che** la seguente deliberazione sarà pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale del Comune di Piovene Rocchette <http://www.comune.piovene-rocchette.vi.it>, ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
8. **di dare atto che** lo schema di deliberazione è stato sottoposto a forme di consultazione pubblica, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175;

9. **di dichiarare**, con separata votazione resa ai sensi di legge, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 - comma 4 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di dar seguito con tempestività agli adempimenti conseguenti:

VOTANTI _____

FAVOREVOLI _____

CONTRARI _____

ASTENUTI _____



Bozza contratto di
essione di quote S